

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 20 dicembre 2019 n. 34151

Indebito oggettivo – pagamento oltre il titolo

Con l'ordinanza in esame, la Corte aderisce al consolidato orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza secondo cui alla nozione di "pagamento non dovuto" dell'azione di ripetizione dell'indebitto deve essere data una lettura ampia *"comprensiva non solo dei casi di mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche dei casi di pagamento "oltre il titolo", cioè di pagamento effettuato validamente ma in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta"*.

In senso contrario si era, invece, pronunciata la Corte d'Appello che, seguendo un'isolata pronuncia della Cassazione, aveva sostenuto che l'istituto dell'indebitto oggettivo non può applicarsi se il solvens e l'accipiens sono stati in qualche modo legati da un rapporto contrattuale.

Precedente conforme

Cass. Civ., sez. III, n. 7897/2014

SENTENZA

Fatti di causa

M.E. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 2779/2017 che, in accoglimento del gravame, ha escluso la configurabilità dell'indebitto oggettivo ex art. 2033 c.c., in relazione a somme versate dalla M. ad D.N.E., a titolo di oneri concessori relativi ad un immobile trasferito in proprietà dal D.N. alla M.. Il Giudice di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accertato che tra le parti era incorsa una transazione con la quale, a definizione di un giudizio civile tra loro pendente avente ad oggetto la proprietà di un terreno sito nella Provincia di (OMISSIS), si erano accordate nel senso che alla M. veniva trasferita la metà della proprietà del fondo in cambio del rimborso al D.N. del 50% delle spese da lui anticipate a vario titolo in relazione allo stesso immobile (ricorso al Tar volto ad ottenere l'edificabilità del terreno; di rettifica catastale, frazionamento, concessione edilizia, spese vive di progettazione, ICI) per un importo (detratta una somma già versata) di Euro 4.648,11. In esecuzione della transazione la M. versò regolarmente la somma mentre, in data 7/2/2007, il Comune di Teramo comunicò ai proprietari l'impossibilità di rinnovare la concessione edilizia a causa della rinuncia ad essa da parte di D.N.E. comunicata in data 13/4/2001, unitamente alla richiesta di rimborso degli oneri concessori già versati, rimborso ottenuto in data 22/5/2001. La M. agì allora per sentir accertare il proprio diritto al rimborso delle somme indebitamente versate e, mentre il giudice di primo grado, accolse la domanda di ripetizione per l'importo di Euro 2.690,40 oltre accessori, il Giudice d'Appello ha ritenuto che, in assenza di domanda di risoluzione, nullità o annullamento della transazione, i rapporti tra le parti restavano disciplinati dal contratto, con la conseguente impossibilità di azionare i rimedi subordinati quali la ripetizione di indebitto oggettivo. Avverso la sentenza d'appello che ha condannato, in ragione della piena soccombenza, la M. alle spese del doppio grado, M.E. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno resiste al ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - censura la sentenza per vizio di sussunzione, per aver cioè escluso la riconducibilità del caso all'indebitto oggettivo, laddove l'interpretazione prevalente della

giurisprudenza di questa Corte e della dottrina sono orientate nel senso di estendere l'applicazione dell'art. 2033 c.c., sia al caso di mancanza originaria del titolo sia al caso di mancanza sopravvenuta sia al caso di pagamento eccedente la misura imposta dal titolo.

1.1 Il motivo è fondato. Questa Corte, con la sentenza di questa Sezione Terza, n. 7897 del 4/4/2014, ha ricostruito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sorto in merito alla nozione di "pagamento non dovuto" dell'azione di ripetizione dell'indebito ed ha conferito, dal punto di vista storico, letterale e logico-sistematico, una netta preferenza per una lettura ampia della nozione, comprensiva non solo dei casi di mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche dei casi, come quello in esame, di pagamento "oltre il titolo", cioè di pagamento effettuato validamente ma in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta. Ne consegue che la tesi, seguita dalla Corte d'Appello, secondo la quale l'istituto non può applicarsi se il solvens e l'accipiens sono stati in qualche modo legati da un rapporto contrattuale, basata su una isolata pronuncia di questa Corte, è in contrasto con il consolidato e contrario orientamento della dottrina e della giurisprudenza di questa stessa Corte alla quale si intende dare continuità, rientrando pienamente il caso nella fattispecie dell'indebito oggettivo, cioè nel caso di pagamento "oltre il titolo", per avere la M. pagato al D.N. una parte degli oneri concessori che il medesimo aveva già avuti rimborsati dal Comune. Il primo motivo va dunque accolto e la sentenza cassata in relazione.

2. Con il secondo motivo - violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 - censura la sentenza perchè avrebbe interferito con il potere dispositivo delle parti sollevando un'eccezione relativa al titolo transattivo, estranea al petitum e alla causa petendi.

3. Con il terzo motivo - nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) violazione dell'art. 132 c.p.c. (ex art. 360, comma 1 n. 4) - censura la sentenza per omessa o intrinsecamente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale la prova in atti dell'avvenuto pagamento da parte della M. e della prova documentale dell'avvenuta restituzione, da parte del Comune di Teramo, degli oneri concessori relativi all'immobile.

2-3 Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza cassata in relazione. Sussistono i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., per decidere nel merito e conseguentemente per disporre la condanna del D.N. a pagare, in favore della M. la somma di Euro 2.690,40, oltre interessi legali dalla data della domanda e le spese del doppio grado del giudizio di merito, liquidate in Euro 5.500, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge, nonchè CTU d'appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna il D.N. a pagare, in favore della M. la somma di Euro 2.690,40, oltre interessi legali dalla data della domanda e le spese del doppio grado del giudizio di merito, liquidate in Euro 5.500, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge, nonchè CTU d'appello. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019